



2015/2255(INI)

8.4.2016

PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sul dumping sociale nell'Unione europea
(2015/2255(INI))

Relatore per parere: Jens Nilsson

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che, nel settore dei trasporti, la protezione, la sicurezza dei passeggeri e idonee condizioni di lavoro sono strettamente interconnesse;
- B. considerando che è stato confermato che la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti rappresenta l'obiettivo finale del Libro bianco sui trasporti del 2011;
- C. considerando che l'industria dei trasporti rappresenta il pilastro del mercato unico dell'UE assieme alla libera circolazione delle merci, dei servizi e dei lavoratori e al diritto di stabilimento, e che il principio di non discriminazione implica che la parità di lavoro e di diritti, le condizioni di lavoro dignitose e la concorrenza leale devono rappresentare la base di un buon funzionamento del mercato interno;
- D. considerando che le azioni intraprese a livello dell'UE nel settore dei trasporti su strada dovrebbero puntare soprattutto a un ulteriore miglioramento dell'attuazione e dell'esecuzione del regime esistente e dovrebbero essere proporzionali all'entità dei problemi;
- E. considerando che qualsiasi modifica apportata alla legislazione in materia di condizioni sociali e di lavoro deve rispettare tutte le libertà fondamentali dell'UE e non dovrebbe limitare la concorrenza leale basata su vantaggi concorrenziali oggettivi né comportare ulteriori oneri amministrativi e costi aggiuntivi per le imprese di trasporto, soprattutto le PMI;
- F. considerando che i trasporti, in particolare i trasporti internazionali e il cabotaggio, non rientrano nella direttiva relativa al distacco dei lavoratori (direttiva 96/71/CE) e che è opportuno prestare attenzione alla dichiarazione comune della Commissione e degli Stati membri a tale riguardo (10048/96 ADD 1);
- G. considerando che le irregolarità che alterano la concorrenza leale nel settore dei trasporti dovrebbero essere affrontate in modo tempestivo attraverso un'interpretazione coerente, un'applicazione uniforme e un'esecuzione più rigorosa della legislazione vigente, nonché mediante una più ampia cooperazione transfrontaliera, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;
 - 1. ribadisce che non esiste una definizione chiara e universalmente accettata del concetto di "dumping sociale" e che vi sono diverse interpretazioni di tale termine che potrebbero creare confusione; ritiene necessaria la reinterpretazione di "dumping sociale"; rammenta che la nozione di "dumping sociale" nota in materia di politica commerciale è diversa nell'ambito dei trasporti e più in generale in quello della forza lavoro;
 - 2. ricorda che il termine "dumping sociale" è talvolta utilizzato in maniera impropria per contemplare misure protezionistiche che potrebbero condurre a una frammentazione del mercato comune dell'UE;

3. invita gli Stati membri ad attuare in maniera completa, efficiente e non discriminatoria la legislazione sociale pertinente sul settore dei trasporti nella sua totalità e ad aumentare il numero di controlli effettivi, soprattutto relativamente agli orari di guida e di riposo; esorta vivamente la Commissione e le autorità competenti a sorvegliare più da vicino l'attuazione, in particolare in relazione alla cooperazione transfrontaliera, nonché l'interpretazione e l'adeguata esecuzione della legislazione vigente, così da colmare le lacune legislative esistenti ed eradicare l'uso improprio delle normative nazionali teso a evitare la libera circolazione dei lavoratori, segnatamente in termini di misure protezionistiche e di barriere ingiustificate; sottolinea che non vi dovrebbe essere contraddizione tra la corretta attuazione della legislazione sui trasporti e le normative in materia di concorrenza leale, libera circolazione e libertà di stabilimento; invita la Commissione ad armonizzare ulteriormente lo svolgimento dei controlli e ad applicare sanzioni qualora la loro esecuzione da parte degli Stati membri non abbia luogo o si riveli insufficiente;
4. sottolinea che una definizione precisa dei problemi nel settore dei trasporti dell'Unione rappresenta un prerequisito per ulteriori azioni giuridiche a livello dell'UE o nazionale e che qualsiasi problema legato al mercato dei trasporti dell'Unione deve essere affrontato con un approccio mirato che non ostacoli le imprese che operano in modo onesto;
5. sottolinea che qualsiasi proposta di legislazione dell'UE in materia di trasporti deve essere proporzionata e fondarsi su elementi concreti, analisi dettagliate e dati oggettivi in modo da assicurare che le soluzioni proposte favoriscano lo sviluppo di un settore dei trasporti efficiente e competitivo;
6. riconosce la crescita economica sostenibile e, quindi, il potenziale dei settori dei trasporti e del turismo dell'UE in termini di creazione di posti di lavoro; è fermamente convinto che sia necessario rendere più interessante per le future generazioni l'impiego nel settore dei trasporti dell'UE, caratterizzato dalla necessità di nuovi professionisti; ritiene, in particolare, che dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione delle donne e dei giovani; sottolinea che la formazione dei lavoratori dovrebbe includere, ove opportuno, informazioni di base sui diritti di cui godono a norma della legislazione dell'UE in materia;
7. esorta la Commissione a garantire che le proposte sull'apertura dei servizi in tutti i mercati dei trasporti vadano di pari passo con la corretta esecuzione della legislazione sociale dell'UE e con misure di sostegno volte ad evitare le disparità di condizioni sociali nei diversi Stati membri; sottolinea che l'apertura dei mercati dei trasporti non dovrebbe comportare un peggioramento delle condizioni di lavoro, servizi di qualità inferiore, pratiche commerciali sleali, la creazione di monopoli o la distorsione della concorrenza leale per quanto riguarda la protezione sociale dei lavoratori del settore dei trasporti;
8. invita la Commissione e gli Stati Membri a favorire un dialogo sociale rafforzato nei settori dei trasporti e della logistica nel loro complesso;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per contrastare le attività illecite, le società di comodo e le pratiche commerciali sleali, come i contratti atipici, in modo da assicurare la protezione sociale dei lavoratori e garantire la certezza del diritto alle imprese mediante un'esecuzione più efficace; invita gli Stati membri a garantire norme minime adeguate ai lavoratori del settore dei trasporti;

10. esorta la Commissione ad assicurare che nei settori dei trasporti e del turismo europei anche i lavoratori non residenti nell'UE rispettino i requisiti di sicurezza applicabili a norma del diritto dell'Unione;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il contratto diretto di lavoro come modello standard e a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro atipici nel rispetto del regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e di altri atti normativi pertinenti;
12. chiede un'intensificazione dei controlli sull'attuazione delle norme in materia di orari di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti; chiede il miglioramento dei dispositivi di controllo e la tempestiva introduzione del tachigrafo intelligente ad uso professionale, con l'obiettivo di assicurare un'attuazione corretta, efficiente e non discriminatoria della legislazione vigente da parte degli Stati membri senza creare indebiti oneri amministrativi; invita la Commissione a valutare la creazione di un "file operatore elettronico ed integrato" per tutti gli operatori in possesso di una licenza comunitaria, allo scopo di raccogliere tutti i dati importanti sul vettore, sul veicolo e sul conducente rilevati durante i controlli stradali;
13. sottolinea la necessità che la Commissione consideri gli aspetti sociali e di sicurezza come una priorità fondamentale del pacchetto stradale, includendo misure in grado di assicurare una maggiore chiarezza sul piano giuridico e agevolare la libera prestazione di servizi di trasporto in tutta l'UE, assicurando nel contempo un'adeguata attuazione ed esecuzione delle norme concernenti le condizioni di lavoro e i diritti sociali e tenendo in considerazione il livello di sviluppo del settore dei trasporti nello Stato membro in cui ha sede l'impresa di trasporto e il livello di produttività della manodopera del settore; sottolinea la necessità di eseguire controlli tesi a valutare in quale Stato membro si svolga effettivamente l'attività di un operatore stradale e dei suoi dipendenti e stabilire pertanto quale legislazione sociale nazionale debba applicarsi;
14. invita la Commissione a elaborare proposte di iniziative future nel settore dei trasporti, che prevedano una distinzione più efficace tra la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, onde garantire che le attività commerciali svolte da un'impresa in uno Stato membro nel quale non ha sede siano chiaramente di natura temporanea e assicurare che i lavoratori siano soggetti alla legislazione del paese in cui si trova il loro posto di lavoro abituale o in cui si svolge la maggior parte della loro attività professionale;
15. invita la Commissione europea ad applicare collettivamente al personale mobile del settore dei trasporti su strada l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) come interpretato dalla Corte di giustizia europea nella causa Koelzsch (C-29/10, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 marzo 2011);
16. invita gli Stati membri in cui vige un sistema di pedaggio a mettere a disposizione delle autorità di controllo i dati raccolti in relazione ai pedaggi ai fini della loro valutazione, in modo da rendere più efficaci i controlli sulle operazioni di cabotaggio;
17. chiede che le aree di parcheggio siano sicure e che ne sia migliorato il livello di qualità e igiene;
18. invita l'UE ed gli Stati membri a collaborare a livello transfrontaliero nello scambio di

informazioni sull'attività di contrasto, a fornire alle autorità di controllo un migliore accesso ai dati contenuti sia nei rispettivi registri elettronici nazionali sia nel registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e a consolidare l'elenco delle infrazioni che comportano la perdita dell'onorabilità dei trasportatori su strada, includendovi l'inosservanza di qualunque normativa pertinente dell'UE; sottolinea che la responsabilità della violazione delle norme dovrebbe gravare su coloro che impartiscono ordini ai lavoratori;

19. respinge ogni ulteriore liberalizzazione del cabotaggio finché non sarà stata rafforzata l'attuazione del quadro normativo vigente; incoraggia la Commissione a proporre un miglioramento delle norme onde garantire una più efficace attuazione e agevolare la sorveglianza; invita la Commissione a riesaminare la direttiva 92/106/CEE sui trasporti combinati con l'obiettivo di mettere fine alle pratiche sleali e chiede ulteriori misure per garantire il rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti combinati;
20. chiede alla Commissione di coordinare e rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali riguardo alla legislazione in materia di trasporto su strada, anche per mezzo di uno scambio di informazioni, e in relazione ad altri sforzi volti a favorire l'attuazione delle normative e a garantire parità di condizioni agli operatori; osserva che l'esecuzione della legislazione in tale ambito spetta innanzitutto agli Stati membri; esorta gli Stati membri a intensificare la cooperazione con l'Euro Contrôle Route e la TISPOL al fine di migliorare l'esecuzione del diritto dell'UE in materia di trasporto su strada garantendone un'attuazione uniforme e adeguata;
21. invita la Commissione a prendere in esame la creazione di un'Agenzia europea per il trasporto su strada, atta a garantire la corretta attuazione della normativa dell'UE e a promuovere la normazione e la cooperazione tra tutti gli Stati membri nell'ambito del trasporto su strada;
22. invita la Commissione a indagare, insieme a Europol, sull'entità delle frodi che interessano i documenti di trasporto e le patenti di guida nell'UE e ad adottare le azioni necessarie alla luce dei risultati;
23. ritiene che, prima di creare un'Agenzia europea per il trasporto su strada o un altro organismo responsabile di condurre ispezioni transfrontaliere sul lavoro, sarebbe opportuno effettuare una valutazione dettagliata delle norme vigenti e delle attuali possibilità di eventuali miglioramenti, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della ripartizione delle competenze nel settore tra l'UE e gli Stati membri;
24. riconosce che sarebbe opportuno migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in relazione alle attività di contrasto; ritiene, in tale contesto, che le attività condotte nell'ambito dell'Euro Contrôle Route e di iniziative quali il progetto CLOSER rappresentino mezzi adeguati per perseguire l'obiettivo di una migliore esecuzione;
25. sottolinea che la dimensione sociale della strategia della Commissione per l'aviazione in Europa pubblicata il 7 dicembre 2015 dovrebbe essere rafforzata, in quanto la qualità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro è direttamente collegata al mantenimento della sicurezza e della tutela sia dei passeggeri sia del personale; sottolinea inoltre, a tal proposito, la necessità che la Commissione e gli Stati membri sorveglino ed assicurino la corretta attuazione della legislazione sociale nazionale, nonché dei contratti collettivi, da

parte delle compagnie aeree con basi operative all'interno del territorio dell'UE; ricorda, a tale riguardo, la correlazione tra norme sociali e ambientali, qualità del servizio e sicurezza; riconosce l'importanza di stabilire requisiti minimi di formazione per il personale di manutenzione nei settori dell'aviazione civile; invita la Commissione a proporre un riesame del regolamento (CE) n. 868/2004 e ad analizzare le cause della sua mancata attuazione;

26. chiede un miglioramento del regolamento (CE) n. 1008/2008 che assicuri l'obbligo di applicazione della legislazione nazionale sul lavoro da parte delle compagnie aeree con basi operative nell'UE e che precisi la definizione e la nozione del termine "sede di attività principale" e chiede altresì, nel contesto del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, un allineamento della definizione di "base di servizio" per i membri degli equipaggi di cui al regolamento (UE) n. 83/2014 e al regolamento (UE) n. 465/2012;
27. ritiene che, nel settore marittimo, la Commissione dovrebbe assicurare la piena attuazione della legislazione sociale, inclusa la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006; prende atto delle disposizioni della Commissione sugli aiuti di Stato volte a sostenere il settore marittimo europeo, le quali incoraggiano l'iscrizione o la reinscrizione del naviglio nei registri degli Stati membri per mezzo di regimi fiscali favorevoli (imposta sul tonnellaggio); invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame misure che incoraggino l'assunzione ed il mantenimento di marittimi qualificati con base in Europa;
28. sottolinea che, fatto salvo il diritto nazionale e dell'UE, compresi i contratti collettivi tra le parti sociali, l'autorità competente dovrebbe imporre al prestatore designato di servizi di trasporto di stabilire le condizioni di lavoro del personale sulla base di norme sociali nazionali, regionali o locali vincolanti e di attuare la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di una società o di un'impresa;
29. chiede alla Commissione (DG Concorrenza) di controllare, assieme alle autorità nazionali garanti della concorrenza, l'attività delle società di trasporto e di valutarne la conformità con la legislazione vigente in materia di concorrenza;
30. chiede alla Commissione di elaborare raccomandazioni in merito a requisiti minimi di formazione per tutto il personale che svolge mansioni di sicurezza nel settore ferroviario e di tutelare l'equilibrio economico degli obblighi di servizio pubblico;
31. invita la Commissione, alla luce dell'evoluzione delle tecnologie dei trasporti, in particolare lo sviluppo di sistemi di guida completamente automatizzati nel settore dei trasporti su strada, a esaminare in primo luogo la futura regolamentazione di dette tecnologie e in secondo luogo l'enorme impatto che esse avranno sull'occupazione nel settore dei trasporti.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	7.4.2016
Esito della votazione finale	+: 34 -: 6 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Marek Plura, Herbert Reul
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Edward Czesak, Sven Schulze, Marc Tarabella, Isabelle Thomas